



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Savona, data del protocollo

SIGG.RI SINDACI E VICE SINDACI  
SIGG.RI SEGRETARI COMUNALI  
SIGG.RI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI  
DEI COMUNI DI

BALESTRINO  
BERGEGGI  
BORGIO VEREZZI  
CALICE LIGURE  
CASTELBIANCO  
LOANO  
NASINO  
SAVONA  
SPOTORNO  
STELLA  
STELLANELLO  
TESTICO  
TOVO SAN GIACOMO  
VARAZZE

SIG. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A.S.L.

SAVONA

AI SIGG. RESPONSABILI DEI LUOGHI DI CURA DEI COMUNI DI

LOANO  
SAVONA  
SPOTORNO  
VARAZZE



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

OGGETTO: Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117. Circolare del Ministero della Salute in data 2 settembre 2021, recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali. Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario, raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) e formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

Facendo seguito alla precedente circolare prefettizia prot. 23617 in data 27 agosto 2021 concernente il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, si rende noto che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - con circolare n. 67 prot. n. 19790 in data 3 settembre 2021 ha comunicato che il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria in data 2 settembre u.s. ha adottato la circolare n. 0039333 (All. 1) recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali.

Come già avvenuto nell'anno 2020, il Ministero della Salute ha innanzitutto fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di **raccolta del voto domiciliare** degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19).

In primo luogo, si rammenta – come già evidenziato nella circolare prot.n. 23617 in data 27 agosto 2021 che l'art. 2, comma 6, del decreto legge n. 117/2021 prevede che, per le elezioni che si terranno nel 2021, “*i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie aventi reparti Covid-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5*” dello stesso art. 2 devono essere muniti di “Certificazione verde Covid-19” (c.d. “green pass”), al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario.

L'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale che, con il consenso dell'elettore



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l'esercizio del voto a domicilio, di una delle seguenti condizioni rispetto all'infezione da SARS-CoV-2:

- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2;
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2, oppure persone positive al SARS-Cov-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).

Al riguardo, il Ministero della Salute specifica che tali definizioni valgono solo per l'applicazione delle predette disposizioni speciali per l'espressione del voto e non sono suscettibili di applicazione analogica, né integrabili in alcun modo.

Il funzionario medico designato dalla azienda sanitaria locale deve, dunque, attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, così differenziati, a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni innanzi individuate:

- a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3;
- b) Elettori in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.

La predetta circolare specifica dettagliatamente, poi, le modalità – ai fini della sicurezza sanitaria – da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di scrutinio.

A tal fine, si invitano i soggetti interessati ad osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella predetta circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Si precisa, peraltro, che la scheda, dopo la votazione, deve essere depositata in un'apposita busta.

La raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto-legge n. 117/2021 che sono innovative rispetto all'anno 2020, relative agli elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto ha previsto – al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 - che possono essere istituiti, nei comuni nei quali non sono ubicate le predette strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976 presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.

Nella circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che: «Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse».

La medesima circolare ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni sulla **raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)**.

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di "Certificazione verde Covid-19" (c.d "green pass").

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

Infine, la circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla **formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.**

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 117/2021 (art 2, comma 1, lettera c).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto (venerdì 1° e sabato 2 ottobre), dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento.

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni fornite dal Ministero della Salute, si rinnova l'invito alle SS.LL. di svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le predette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamati ad applicarle.

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legge n. 117/2021, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si pregano le SS.LL. di voler compilare e trasmettere a questo Ufficio, **improrogabilmente entro il 29 settembre p.v.** – il numero delle istanze pervenute sino al giorno precedente (28 settembre 2021) avendo cura di distinguerle sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano attualmente, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario.



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

A tal fine si allega un prospetto (All. 2), che si prega di restituire **esclusivamente** al seguente indirizzo di posta elettronica: [elettorale.prefsv@pec.interno.it](mailto:elettorale.prefsv@pec.interno.it)

Si ringrazia per la collaborazione.

p. Il Prefetto t.a.  
Il Vice Prefetto Vicario  
*Salvatore Mottola di Amato*